

NOMADI DIGITALI E LAVORATORI STRANIERI DA REMOTO

Con il recente D.M. 29 febbraio 2024, il Ministero dell'interno ha provveduto a regolare le modalità e i requisiti per l'ingresso e il rilascio del permesso di soggiorno, ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, di seguito indicati anche come stranieri, che svolgono un'attività lavorativa altamente qualificata attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto, in via autonoma ovvero per un'impresa anche non residente nel territorio nazionale. Sono infatti identificate le categorie di lavoratori altamente qualificati che possono beneficiare del relativo permesso di soggiorno e definiti i limiti minimi di reddito del richiedente e le modalità necessarie per la verifica dell'attività lavorativa da svolgere.

Viene subito indicato come nel caso in cui detti lavoratori intendano svolgere l'attività in Italia, l'ingresso e il soggiorno, per periodi superiori a novanta giorni, sono consentiti al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, TUI. Ai fini dell'ingresso e del soggiorno per periodi inferiori a 90 giorni è invece necessario il rilascio del visto di ingresso e del permesso di soggiorno.

Il provvedimento fornisce poi 2 distinte definizioni:

1. quella di “*nomade digitale*”, ossia lo straniero che svolge attività di lavoro autonomo attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto;
2. quella di “*lavoratore da remoto*”, ovvero lo straniero che, attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto, svolge attività di lavoro subordinato o di collaborazione.

La distinzione tra le 2 figure, quindi, è data dall'autonomia o meno della prestazione svolta.

Vengono poi indicati i seguenti requisiti per il rilascio del visto di ingresso e del permesso di soggiorno, riguardo detti soggetti:

- a) che essi dispongano di un reddito minimo annuo, derivante da fonti lecite, non inferiore al triplo del livello minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;
- b) che essi dispongano di una assicurazione sanitaria per cure mediche e ricovero ospedaliero, valida per il territorio nazionale e per il periodo del soggiorno;
- c) che essi dispongano di una idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa;
- d) che essi dimostrino un'esperienza pregressa, di almeno 6 mesi, nell'ambito dell'attività lavorativa da svolgere come nomade digitale o lavoratore da remoto;
- e) che essi presentino il contratto di lavoro o collaborazione o la relativa offerta vincolante, se lavoratori da remoto, per lo svolgimento di una attività lavorativa.

Al lavoratore straniero, in possesso del visto d'ingresso, è poi rilasciato il permesso di soggiorno secondo le modalità previste dal Tui, e dal relativo regolamento di attuazione, permesso che deve essere richiesto direttamente alla Questura della Provincia in cui lo straniero si trova, entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio dello Stato.

Tale permesso di soggiorno, che reca la dicitura “*nomade digitale – lavoratore da remoto*”, è rilasciato per un periodo non superiore a un anno ed è rinnovabile annualmente, se permangono le condizioni e i requisiti che ne hanno consentito il rilascio. Detto permesso di soggiorno non è rilasciato, o se già rilasciato è revocato, qualora vengano meno i requisiti o le condizioni richieste dalla Legge.

Viene ricordato che al lavoratore straniero è consentito il ricongiungimento dei familiari di cui all'articolo 29, comma 1, lettere a) e b), Tui; ai familiari sarà rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari.

Un apposito capitolo riguarda la verifica del rispetto delle disposizioni di carattere contributivo. Viene infatti previsto che la Questura comunichi il rilascio del permesso di soggiorno, all'Inps e all'Inail, per le verifiche di competenza, trasmettendo copia del contratto di lavoro o collaborazione. Per tali lavoratori, ove sussistenti, trovano applicazione le disposizioni previste dalle convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale stipulate tra l'Italia e il Paese terzo interessato; in assenza di tali convenzioni, si applica la disciplina previdenziale e assicurativa prevista dalla legislazione italiana.

Vi sono inoltre disposizioni riguardanti la verifica del rispetto delle disposizioni di carattere fiscale. Ai nomadi digitali e ai lavoratori da remoto, non appartenenti all'Unione Europea, il codice fiscale viene generato e comunicato dalla Questura in sede di rilascio del permesso di soggiorno. I nomadi digitali, data la loro caratteristica di lavoratori autonomi, dovranno richiedere anche l'attribuzione di un numero di partita Iva. Ai citati lavoratori stranieri saranno applicabili, ordinariamente, le disposizioni tributarie in tema di controlli sulle imposte dirette e Iva.

Distinti saluti.

Come di consueto, lo Studio Bonesi & Zancanella è a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario in merito a quanto comunicato